

SOMMARIO

1. MODIFICHE	pag. 2
2. OGGETTO E SCOPO	pag. 3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
4. RESPONSABILITA'	pag. 3
5. INDICATORI APPLICABILI	pag. 3
6. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	pag. 3
7. DEFINIZIONI	pag. 4
8. CONTENUTO	pag. 4
8.1. Procedura	pag. 4
8.2 Procedura di soccorso istruttorio	pag. 5
8.3 Sanzioni	pag. 5
9. ALLEGATI	pag. 6

Redazione			Verifica/Approvazione			Emissione		
Data	Funzione	Visto	Data	Funzione	Visto	Data	Funzione	Visto
				DA	Bertoglio			
				DS	Orlandini			
				DSS	Scelli			
29/05/2022	Assistente RPCT	Pichi Silvatici	29/05/2022	Direttore S.C. Affari Gen. Legali RPCT	Caffarena	22/7/2022	Qualità	Scoppa
				Direttore S.C. Acquisizione beni e servizi	Greco			
				Direttore S.C. Gestione Tecnica	Goretti			
				Direttore S.C. Sistema Informativo	Ulivi			

2. OGGETTO E SCOPO

I Patti d'integrità, introdotti per la prima volta con l'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", rappresentano una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o di ogni altra illecita attività nell'ambito dei pubblici appalti.

Il patto d'integrità è un documento contenente una serie di condizioni dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e che permette un controllo reciproco e sanzioni (anche di carattere patrimoniale) per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Patto di Integrità degli Enti del SSR della Regione Liguria regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti delle varie Azienda, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

4. RESPONSABILITA'

L'azienda effettua verifiche circa l'esistenza e/o la violazione del patto di integrità.

Il RUP effettua i suddetti controlli in tutte le fasi della procedura di affidamento e fino alla completa esecuzione del contratto.

In particolare, per i contratti di fornitura, fino all'esito della procedura di collaudo, per i contratti di forniture in somministrazione, di servizi e lavori (e in generale per i contratti di durata) durante il periodo di esecuzione del contratto con cadenza semestrale

Il RPCT effettua controlli a campione nell'ambito del monitoraggio periodico sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.

5. INDICATORI APPLICABILI

Indicatori	Frequenza di elaborazione	Standard di riferimento	Standard Atteso
Applicazione delle sanzioni	Annuale	0	0

6. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni";

 Asl4 Sistema Sanitario Regione Liguria	PATTI D'INTEGRITA' NELLA AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 4	AZ/PR/RPCT/03
		Rev. 0
		Pag.4/6
AZIENDALE		

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 “Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012”;
- Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Delibera ANAC n. 1120 del 22 dicembre 2020 “Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020, n. 120, in materia di patti di integrità”

7. DEFINIZIONI

- ✓ RPCT: il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - viene individuato nella persona di un alto Dirigente dell’Ente a cui viene affidato il compito di gestire, coordinare e vigilare sulle “*measure*” di prevenzione del rischio corruttivo. Il RPCT ha anche il compito di ricevere le segnalazioni degli illeciti/irregolarità e di compiere i conseguenti adempimenti.
- ✓ RUP o responsabile unico del procedimento: è responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione nei contratti di appalto.

8. CONTENUTO

I contenuti del Patto di integrità sono riportati nello Schema allegato, che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante ad ogni gara. **ALLEGATO 1**

8.1. Procedura

1. Il Patto di Integrità viene adottato da ogni azienda sanitaria e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione”, e utilizzato per ogni procedura di gara per l’acquisto di beni e servizi e per gli affidamenti di lavori pubblici.

2. Nei bandi di gara e nelle lettere d’invito viene espressamente prevista la sottoscrizione del patto di integrità come condizione generale di ammissibilità. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Il Patto di Integrità rappresenta un allegato delle domande di partecipazione presentate in sede di gara. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3. L’impresa partecipante, con la sottoscrizione del Patto di integrità, accetta le regole tese a rafforzare l’osservanza di comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione, il concorrente accetta che possano essergli applicate specifiche sanzioni, oltre alla conseguenza, ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della esclusione dalla gara.

Il personale dedicato alle gare si impegna ad effettuare i controlli con le connesse e conseguenti responsabilità.

4. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi sono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

5. Il Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

6. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R.16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso. L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del nuovo Codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite.

8.2 Procedura di soccorso istruttorio

La mancata accettazione del Patto di Integrità comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento, salva l'applicazione nel caso specifico, della normativa in tema di soccorso istruttorio secondo cui *“i principi affermati dall'Autorità nella determinazione n. 1/2015, recante «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163» e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara”* (Del. ANAC n. 1374/2016).

8.3 Sanzioni

In caso di violazione del patto di integrità da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti nel patto in funzione del periodo comporta:

a) prima della stipula del contratto.

- l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- la revoca dell'aggiudicazione.

b) dopo la stipula del contratto.

Se il soggetto economico che si è aggiudicato la gara di appalto commette delle infrazioni al patto di integrità ci sono delle sanzioni amministrative molto onerose. Queste possono essere:

- la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- l'escussione della cauzione di validità dell'offerta;

 Asl4 Sistema Sanitario Regione Liguria	PATTI D'INTEGRITA' NELLA AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 4	AZ/PR/RPCT/03
		Rev. 0
		Pag.6/6
AZIENDALE		

- l'escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- la responsabilità per il danno arrecato dall'1% al 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- la responsabilità per il danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 1% del valore del contratto, per ogni partecipante e sempre impregiudicata la prova predetta;
- la cancellazione dall'albo dei fornitori per un periodo di 3 anni;
- l'esclusione dalle future gare indette dall'ente appaltante per un periodo di 3 anni.

9. ALLEGATI

AZ/R/RPCT/03/01 Patto d'Integrità